



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TERNI SEZIONE 01

riunita con l'intervento dei Signori:

- PALMIERI ANIELLO Presidente / Relatore
- CIURNELLI ENRICO
- ZAPPITELLO VANDINO
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 612/02

depositato il 05/11/2002

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. ASSENTE CONTRIBUTO  
contro CONS. BON. TEVERE NERA - TERNI -

difeso da:

AVV. MASSIMO PROEITTI ARCANGELO GUZZO CLAUDIO MARTINO

VIALE DELL'ANNUNZIATA N.3 05100 TERNI TR

UFFREDUZZI NELLO

FRAZ TOSCOLANO RO FRAZ TOSCOLANO UMBRO

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 612/02

UDIENZA DEL

20/05/2003 ore 09:30

SENTENZA

N°

42/02/03

PRONUNCIATA IL:

20 MAG. 2003

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

17 GIU. 2003

Il Segretario

ALESSI RINO


### Svolgimento del processo

Uffreduzzi Nello ricorre a questa Commissione contro il Consorzio di Bonifica Tevere – Nera avverso il rifiuto dello stesso di restituzione di contributi non dovuti ex artt. 19 e 21 D. Lvo 31/12/1992 n. 546, in quanto proprietario di immobili ricadenti nel Comprensorio suddetto, da tempo sottoposti da questo a contribuzione.

Premette che nel caso di specie l'imposizione contributiva è del tutto illegittima, poiché gli immobili non sono mai stati interessati da alcuna opera realizzata dall'Ente, il quale ha sempre svolto la propria attività in zone assai distanti da quelle sulle quali insiste la proprietà del ricorrente. La giurisprudenza, infatti, è costante ed uniforme nell'affermare la carenza della potestà impositiva dei consorzi di bonifica in tutte le fattispecie nelle quali non sia dimostrata la sussistenza di un vantaggio concreto e specifico derivante dalle opere da questi realizzate, e cioè l'esistenza di un beneficio che deve tradursi in un incremento di valore fondiario degli immobili sottoposti a contribuzione (v. per tutte Cass. S. U. del 14/10/1996 n. 8960 e Tribunale di Terni dell'11.9/23.10.2001 n. 971, relativa ad immobili siti nella stessa zona di quelli di proprietà dell'esponente).

Chiede pertanto che questa Commissione, competente ai sensi dell'art. 2 D. Lvo 546/1992, come sostituito dall'art 12 c. II L. 28/12/2001 n. 448, voglia dichiarare l'illegittimità della contribuzione per cui è causa e conseguentemente pronunciare l'annullamento del diniego tacito alla restituzione dei contributi de quo; condannare il Consorzio di Bonifica Tevere – Nera alla restituzione in favore del ricorrente di quanto indebitamente percepito, pari a complessivi € 76,21 o a quella diversa somma maggiore o minore che risulta dovuta, oltre interessi dalla costituzione in mora. Con vittoria di spese di lite.

Si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica Tevere – Nera che nel definire vaga e nebulosa e senza alcuna dimostrazione l'affermazione che "gli immobili dell'istante non erano mai stati interessati da alcuna opera realizzata dall'Ente" rilevava che essi, al contrario, ricadenti nel comprensorio di bonifica e nel perimetro di contribuzione approvati dalla Regione Umbria, ricevevano "un beneficio di tipo fondiario dall'attività di bonifica del Consorzio". Chiedeva pertanto che questa



Commissione dichiarasse infondato, con conseguente rigetto, il ricorso proposto. Con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza dell'11/2/2003 questa Commissione invitava il Consorzio di Bonifica Tevere – Nera a specificare le opere eseguite in relazione agli immobili di cui al ricorso, l'epoca in cui erano state eseguite e conseguentemente a provare il beneficio diretto e specifico conseguito o conseguibile a causa della bonifica, precisando se le eventuali opere fossero state finanziate da altri Enti (Comunitari, Statali o Regionali) e in quale misura, e fornendo altresì ogni altro elemento utile.

Alla memoria così depositata dal Consorzio replicava il difensore del ricorrente.


All'odierna udienza le parti facevano riferimento ai propri scritti e questa Commissione tratteneva la causa in decisione.

#### Motivi della decisione

E' esatto il rilievo contenuto nel ricorso secondo cui condizione per l'assoggettabilità al contributo di un immobile è che questo tragga dalle opere di bonifica un beneficio concreto, in derivazione causale da quelle opere, cioè un beneficio concreto e particolare. L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa incombe sull'Ente creditore (v. ad esempio Cass. S. U. 14/10/1996 n. 8960).

Il che invero il Consorzio di Bonifica, pur invitato espressamente da questa Commissione con l'ordinanza pronunciata nell'udienza dell'11/2/2003, non ha fatto, essendosi limitato a scrivere nella propria memoria un mero elenco delle opere eseguite nel sistema idraulico di competenza, senza alcun riferimento specifico ai terreni del ricorrente e al beneficio che ne abbiano – in maniera concreta e particolare – ricevuto. Non solo, ma ha posto a carico del proprietario un contributo commisurato con l'estensione del fondo e non con il beneficio concretamente ricevuto (cfr. artt. 10,11 R. D. 13/2/1933, n. 215).

La S. C. ha tra l'altro chiaramente statuito, con la sentenza sopraccennata, che il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo il beneficio essere solo potenziale o futuro. In



altre parole incombe sull'Ente creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, e tra questi l'esistenza del beneficio dipendente dalla bonifica, che, pertanto, se contestato, come nel caso in esame, va provato dal Consorzio.

Secondo la Cass. 8/7/1993 n. 75111 il beneficio non può essere presunto per il solo fatto che ne abbiano risentito favorevolmente altri immobili della zona, né può essere accertato a distanza di anni dal compimento dell'opera; anzi, l'accertamento del presupposto impositivo deve essere effettuato prima di procedere all'applicazione e quantificazione del tributo, senza che a tale lacuna possa supplirsi attraverso accertamenti tecnici in sede giudiziaria (cfr. Cass. 5/7/1993 n. 7322).

E' in base ai principi sopraccennati che va pertanto respinta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio ed accolto il ricorso.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che vengono liquidate in complessivi Euro 760,17, come specificato in dispositivo, oltre accessori di legge; ma, in considerazione della particolarità della fattispecie, del limitato importo dei contributi versati, della novità della questione presentatasi a questa Commissione Tributaria, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese per la metà. Queste pertanto vengono poste a carico del Consorzio soccombente per l'altra metà, e pertanto per complessivi Euro 380,08, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; condanna il convenuto Consorzio di Bonifica Tevere – Nera al rimborso, a favore del ricorrente Uffreduzzi Nello delle spese del giudizio, che, liquidate in complessivi Euro 760,17, di cui Euro 57,99 per spese propriamente dette, Euro 433,62 per competenze e Euro 268,56 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali 10%, IVA e C. A. come per legge, e compensate per la metà, vengono poste a carico del Consorzio di Bonifica convenuto per l'altra metà, e pertanto nella misura di Euro 380,08, oltre agli accessori di legge.

Terni, 20/05/2003



Il Presidente estensore  
PALMIERI Dott. ANIELLO